

Edizione di martedì 5 Novembre 2019

PATRIMONIO E TRUST

La pianificazione del passaggio generazionale ... carpe diem!
di **Sergio Pellegrino**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La cessione del portafoglio clienti non è cessione d'azienda
di **Fabio Garrini**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime Irap dell'indennità per cessazione del rapporto di agenzia
di **Alessandro Bonuzzi**

CONTENZIOSO

Studio associato e litisconsorzio necessario
di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Le attività agricole connesse e il decreto da emanare
di **Luigi Scappini**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Alcuni uffici sono come i cimiteri, su ogni porta si potrebbe scrivere: "Qui giace il signor tal dei tali" (Moritz Gottlieb Saphir)
di **Procomfort, ufficio comunicazione**

PATRIMONIO E TRUST

La pianificazione del passaggio generazionale ... carpe diem!

di **Sergio Pellegrino**

Pur avendo studiato come molti latino a scuola, devo confessare che non ho grandi “reminiscenze”, se non alcune frasi che sono misteriosamente rimaste impresse nella mia memoria.

Una è quella celeberrima di Orazio – ***“Carpe diem quam minimum credula postero”*** – di cui spesso abusiamo, ma che credo si attagli benissimo al tema della pianificazione del passaggio generazionale: anche in questo campo, infatti, **non vi è certezza su quella che sarà la situazione futura** (e quindi ... **meglio cogliere il presente**).

Se, in linea generale, è opportuno che chiunque disponga di un patrimonio si ponga il problema di come **trasferirlo nel modo più conveniente e funzionale alle generazioni future**, non può non essere considerato anche la circostanza che **oggi vi è un motivo in più di seria riflessione**: il fatto che la **pianificazione del passaggio generazionale può essere vantaggiosa dal punto di vista del carico tributario** che l'accompagna, e che, sicuramente, **questa situazione di favore non è destinata a rimanere tale per sempre**.

L'imposta che entra in gioco, nel caso di specie, è quella **sulle successioni e donazioni** e **due in particolare sono le variabili** che debbono essere prese in considerazione.

La prima è quella relativa alle **franchigie** e alle **aliquote applicabili**, che come sappiamo dipendono dal rapporto di coniugio o parentela fra dante e avente causa.

L'attuale normativa è, evidentemente, di assoluto favore, tant'è che la disciplina che si rende applicabile porta **l'Italia ad essere considerata, da questo punto di vista, alla stregua di un “paradiso fiscale”** (aspetto quanto mai paradossale se ragioniamo sulla percezione del livello della pressione fiscale che abbiamo nel nostro Paese).

Non solo l'aliquota del **4%** che si applica a **coniugi e a parenti in linea retta** (al di sopra della **franchigia di 1 milione di euro** per ciascun soggetto), ma la stessa aliquota “massima” dell'**8%**, che si applica in via residuale quando **non vi è un rapporto di parentela**, rappresentano un prelievo che è una **frazione di quello mediamente applicato negli altri paesi europei** (dove si arriva, in determinati casi, ad una tassazione che può raggiungere il 50% della ricchezza trasmessa).

Come sappiamo, **nel 2015 vi era stata una proposta di legge** che interveniva con un **significativo inasprimento della disciplina**, con la riduzione delle franchigie e l'aumento delle

aliquote: all'epoca non se ne fece nulla, ma è chiaro che prima o poi un intervento vi sarà, da un lato perché **sollecitato dalla Commissione Europea** (e **raccomandato dal Fondo Monetario Internazionale**), dall'altro, soprattutto, perché garantirebbe un **extra gettito** in relazione ad un'imposta che da questo punto di vista dà attualmente poche soddisfazioni all'erario (l'introito annuo complessivo non arriva infatti a 500 milioni di euro).

Ma l'altra variabile da prendere in considerazione è quella relativa alla **determinazione della base imponibile**.

Se, in linea generale, i beni devono essere considerati in base al loro **valore venale**, per **partecipazioni e immobili valgono delle regole "speciali"**.

Per le prime, infatti, deve essere preso in considerazione il **valore del patrimonio netto contabile delle società** (che generalmente sarà di molto inferiore rispetto al valore effettivo) e poi vi è la possibilità, laddove ricorrano le condizioni previste dalla norma, di beneficiare del **regime di esenzione dettato dall'[articolo 3 comma 4-ter del TUS](#)** (che può consentire di trasferire patrimoni "immensi" senza alcuna tassazione).

Per quanto riguarda invece gli **immobili, il valore di riferimento è, di fatto, quello catastale**: anche da questo punto di vista **"va colto l'attimo"**.

Come ben sappiamo, c'è, infatti, il rischio concreto dell'**incremento delle rendite con la riforma del catasto**, peraltro anch'esso richiesto dall'Unione Europea.

Una previsione in tal senso era inserita nella **nota di aggiornamento al Def**, ma poi **il governo l'ha esclusa dalla manovra**: il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani ha però affermato che *"una riforma seria dei valori catastali deve essere fatta"*. Quindi è solo questione di tempo.

In considerazione del fatto che si sono **ipotizzati incrementi fino a 10 volte i valori attuali**, è evidente che uno scenario di questo tipo **cambiarebbe radicalmente** ogni prospettiva (anche a parità di aliquote e franchigie).

Appare quindi opportuno **valutare la posizione dei clienti** (e, perché no, anche quella **nostra personale**), per **pianificare, oggi, il passaggio generazionale: uno di questi interventi** (o, ancor peggio, la loro **combinazione**) potrebbe rendere, infatti, qualsiasi **pianificazione successoria difficilmente attuabile** o, quanto meno, **decisamente meno conveniente**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La cessione del portafoglio clienti non è cessione d'azienda

di **Fabio Garrini**

La **cessione di un portafoglio clienti** non può di per sé essere intesa quale cessione d'azienda; questo è il pensiero dell'Amministrazione Finanziaria espresso con la [risposta ad interpello n. 466 del 4 novembre 2019](#).

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, infatti, la cessione del “**pacchetto clientela**” può essere considerata come **cessione di ramo di azienda** solo ed esclusivamente quando il “portafoglio clienti”, interamente considerato, costituisce un **complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva**.

La cessione del singolo bene, quale va intesa la cessione della clientela, deve quindi essere **assoggettata ad Iva** e non all'imposta proporzionale di registro del 3%, prevista per la cessione dei complessi aziendali.

La cessione del “pacchetto clienti”

La vicenda che ha portato all'istanza di interpello in oggetto riguarda una riorganizzazione commerciale finalizzata alla creazione di una *partnership* tra diversi soggetti; a tal fine, il soggetto istante si interroga se la **cessione del portafoglio clienti** a favore di una stabile organizzazione italiana di società straniera possa o meno configurare una **cessione di azienda**.

Il dubbio riguarda il trattamento ai fini delle **imposte indirette** (se fosse cessione d'azienda, l'operazione dovrebbe essere assoggettata all'**imposta di registro** con l'aliquota proporzionale del 3%; al contrario, se fosse qualificabile come cessione di beni, troverebbe applicazione l'**aliquota Iva ordinaria del 22%**), ma è evidente che la **definizione di azienda** può interessare anche altri comparti impositivi.

In tema Iva, l'[articolo 2 D.P.R. 633/1972](#), nell'ambito della definizione del **requisito oggettivo** per l'applicazione dell'imposta, qualifica le **cessioni di beni**; il **comma 3**, tra le **operazioni escluse** (ossia che non possono qualificarsi cessioni di beni), alla **lettera b)** individua “**le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda**”.

Evidentemente, il punto centrale da analizzare è se la **cessione della lista clienti** possa o meno essere qualificata come **cessione d'azienda**; proprio su questo aspetto l'Agenzia sofferma

l'attenzione nell'interpello in commento.

L'[articolo 2555 cod. civ.](#) definisce l'azienda come *“il complesso dei beni organizzato dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*.

Su tale aspetto la giurisprudenza si è più volte espressa nel corso degli anni, ma l'elemento cruciale è valutare se ciò che viene trasferito è o meno un **insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa** (ossia tale organizzazione già doveva essere presente prima della cessione), di per sé idoneo a consentire l'**inizio** o la **prosecuzione** di quella determinata attività.

Si può, dunque, affermare che, se **non è necessaria la cessione di tutti gli elementi** che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un **residuo di organizzazione** che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.

Da notare che il riferimento ai “beni” non deve essere necessariamente inteso in senso fisico, in quanto la giurisprudenza fa più ampio riferimento ad una **coesione unitaria di “elementi”**, purché siano funzionalmente **legati** da un rapporto di **complementarietà strumentale**, caratterizzati dall'essere destinati ad un fine comune, che appunto è l'esercizio dell'impresa.

L'Agenzia, pur con tutte le cautele legate alla necessità di **valutare il caso concreto**, osserva che la mera **cessione di un “portafoglio clienti” che non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale**, in quanto trattasi di un unico *asset patrimoniale*, e non di un'organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva.

La clientela (ossia il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo), infatti, rappresenta una componente del valore dell'avviamento definito appunto **“portafoglio clienti”** che può essere trasferito integralmente **anche in modo separato dall'azienda**, in quanto suscettibile di **autonoma valutazione** economica.

La conseguenza è che la cessione della clientela, così come descritta nell'istanza di interpello, si deve ritenere qualificabile come **cessione di un singolo bene** e non come cessione di ramo d'azienda; di conseguenza, **non è applicabile l'esclusione dal campo di applicazione Iva** disposta a norma dell'[articolo 2 D.P.R. 633/1972](#), mentre **l'imposta di registro si applica in misura fissa**, come previsto dall'[articolo 40 D.P.R. 131/1986](#).

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime Irap dell'indennità per cessazione del rapporto di agenzia

di **Alessandro Bonuzzi**

All'atto della **cessazione** del **rapporto** di **agenzia**, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente di commercio un'**indennità** al ricorrere di determinate condizioni. Tale somma prende il nome di **indennità per la cessazione del rapporto di agenzia** e, secondo la **contrattazione collettiva**, va suddivisa in **3 distinti emolumenti**:

- l'indennità di **risoluzione** del **rapporto**;
- l'indennità **suppletiva di clientela**;
- l'indennità **meritocratica**.

Sotto il **profilo civilistico**, invece, l'[articolo 1751 cod. civ.](#), nella versione oggi in vigore, disciplina l'indennità di cessazione **senza operare più alcun riferimento ad altre fonti** e **senza** operare la **distinzione** tra "*indennità di risoluzione del rapporto*", "*indennità suppletiva di clientela*" e "*indennità meritocratica*", fornendo quindi una **nozione unitaria** e **compiuta** dell'indennità di cessazione.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, riguardante la **tassazione** dell'indennità in capo all'agente, che agisce tipicamente come **imprenditore individuale** o nella forma di **società di persone**, pare oramai **consolidato** il regime applicabile ai fini dell'**Irpef**, il quale è stato già oggetto di un [precedente contributo](#) a cui si rimanda.

Diversamente, aleggiano ancora oggi **dubbi applicativi** con riferimento al trattamento da attribuire all'indennità ai fini dell'**Irap**; ed è proprio su questo aspetto che ci si vuole soffermare, atteso che non si rinvergono chiarimenti ufficiali da parte delle Autorità fiscali.

È noto che la disposizione di riferimento per il calcolo della **base imponibile Irap** delle imprese Irpef che applicano il cosiddetto **metodo fiscale** è l'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#). Ebbene, tale norma prevede che tra i **componenti positivi** si debbano comprendere:

- i **ricavi** derivanti dalla **cessione** di **beni** e **prestazioni** di **servizi** oggetto dell'attività d'impresa ([articolo 85, comma 1, lettera a, Tuir](#));
- i **ricavi** derivanti dalla **cessione** di **materie prime** e **sussidiarie**, **semilavorati** e altri beni destinati a essere impiegati nella produzione ([articolo 85, comma 1, lettera b, Tuir](#));
- i **risarcimenti**, anche in forma assicurativa, conseguenti al danneggiamento o alla perdita di beni di cui sopra ([articolo 85, comma 1, lettera f, Tuir](#));
- i **contributi in denaro** (o il valore normale di quelli conseguiti in natura) spettanti in base a un **contratto** indipendentemente dalla denominazione ([articolo 85, comma 1,](#)

[lettera g, Tuir](#));

- i **contributi** erogati in base a **norma di legge**, con la sola esclusione di quelli correlati a componenti indeducibili;
- le **variazioni** delle **rimanenze finali** di cui agli [articoli 92 e 93 Tuir](#).

L'**articolo 5-bis** non considera, invece, l'**indennità** derivante dalla **cessazione del rapporto di agenzia**; pertanto, dando rilevanza al **dettato letterale** della norma, parrebbe corretto **escludere** queste somme dalla formazione della **base imponibile Irap**.

D'altro canto ai fini Irpef, in base al combinato disposto dall'[articolo 53, comma 2, lettera e](#)), e dall'[articolo 56, comma 3, lettera a](#)), **Tuir**, l'indennità in parola costituisce **reddito di lavoro autonomo** e **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** dell'agente imprenditore o società di persone; e siccome nel metodo fiscale Irap occorre considerare i valori validi ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ciò **non può non assumere rilevanza**.

In tal senso, va altresì tenuto conto dell'avvenuta **abrogazione** dell'**articolo 11-bis** del **decreto Irap** che prevedeva espressamente l'**inapplicabilità** del sopra richiamato [articolo 56, comma 3, lettera a](#)), **Tuir**.

Dovrebbero, quindi, ritenersi **superati** i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 50/E/2002](#), la quale, interpretando la **vecchia disciplina** (ex [articolo 11-bis D.Lgs. 446/1997](#)), aveva ritenuto che le *"indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ... concorrono alla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'Irap"*.

A ben vedere, tuttavia, **non** si possono comunque **escludere** eventuali **contestazioni** del Fisco, il quale potrebbe sostenere l'**imponibilità Irap** dell'indennità sulla base del fatto che, in capo all'impresa mandante, essa rappresenta un **componente negativo deducibile ai fini Irap** e diversamente operando si darebbe luogo a un **salto d'imposta**.

Seminario di specializzazione

IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Studio associato e litisconsorzio necessario

di **Luigi Ferrajoli**

In materia di **accertamento dell'Irap dovuta da uno studio professionale associato**, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il **litisconsorzio necessario sostanziale tra questi ultimi e l'associazione**; tuttavia, ove nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest'ultima deve ritenersi **ritualmente partecipe della lite**, difettando essa di **distinta personalità giuridica**.

E' quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 25643 dell'11.10.2019](#), emessa nel giudizio relativo all'impugnazione di un **avviso di accertamento** di un maggior reddito d'impresa emesso nei confronti di uno **studio associato** di consulenza tributaria ed amministrativa, nonché degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci per i **redditi di partecipazione nella predetta associazione**, in proporzione delle rispettive quote.

La CTR aveva accolto l'appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza di primo grado e la vicenda giungeva in cassazione; tuttavia la Suprema Corte, senza esprimersi nel merito della questione, cassava d'ufficio la sentenza impugnata per **nullità dell'intero giudizio, per mancato rispetto del principio del litisconsorzio necessario**.

Secondo la Suprema Corte, infatti, nel caso di specie tutti gli associati dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, come invece era avvenuto.

A sostegno della propria decisione la Cassazione richiama il **principio consolidato nella propria giurisprudenza** a partire dalla sentenza delle [Sezioni Unite n. 14815/2008](#) e successivamente ribadito dalle **sezioni semplici** (cfr., *ex multis*, [Cass. n. 27337/2014](#); [n. 11459/2009](#); [n. 13073](#), [n. 17925](#) e [n. 23096/2012](#); [n. 1047/2013](#); [n. 25300](#) e [27337/2014](#); [n. 2094/2015](#); [n. 11727](#) e [n. 13737/2016](#)), secondo cui *"in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali –, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi"*.

Secondo la Cassazione, infatti, la predetta tipologia di controversia non ha ad oggetto la

singola posizione debitoria bensì gli **elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione** dedotta nell'atto impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di **litisconsorzio necessario originario**. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'[articolo 14 D.Lgs. 546/1992](#) e fatta salva la **possibilità di riunione ai sensi dell'articolo 29 del medesimo Decreto**.

Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari deve quindi, nell'interpretazione della Suprema Corte, ritenersi affetto da **nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio**.

La Corte di Cassazione precisa inoltre che nel caso in cui l'accertamento riguardi esclusivamente un **maggior imponibile Iva** a carico di una società di persone, **non sussiste la necessità del *simultaneus processus*** nei confronti dei soci, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui all'[articolo 40, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 5 D.P.R. 917/1986](#), di unicità di accertamento ed **automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili**, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci; tuttavia, **se l'Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per Iva e Irap a carico di una società di persone**, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del *simultaneus processus*, attesa l'inscindibilità delle due situazioni.

Tali principi risultano applicabili anche per le imposte dovute dalle **associazioni senza personalità giuridica**, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, che sono da ritenersi **equiparate alle società semplici**.



Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Le attività agricole connesse e il decreto da emanare

di **Luigi Scappini**

Per essere considerati **imprenditori agricoli** è necessario **svolgere** una delle **attività** cosiddette **agricole ex se**, individuate, dall'[articolo 2135 cod. civ.](#), nella **coltivazione del fondo, selvicoltura** e **allevamento di animali**, intendendo come tali l'esercizio del ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, ancorché non svolta sul fondo.

Accanto a queste attività, come noto, è possibile esercitare anche le cosiddette **attività connesse** che si caratterizzano per essere delle **attività** a pieno titolo **commerciali** che, al verificarsi di determinati requisiti, per ***factio iuris***, si considerano **connesse** a quelle agricole e come tali **esercitabili** anche da chi, ad esempio la società semplice, per definizione non può svolgere attività commerciale.

Tali attività si **dividono** in connesse **tipizzate** in quanto **previste** e **definite** dal **codice civile** stesso e **non tipizzate** quando, al contrario, è una **norma secondaria che le definisce tali**.

In tutti i casi, a prescindere dalla tipologia di attività, è richiesto *in primis* che il **soggetto sia un imprenditore agricolo** e che quindi già di per sé svolga un'attività agricola *ex se* e che l'**attività** connessa sia **coerente rispetto** a quella **principale**.

La riforma del 2001, inoltre, riscrivendo integralmente l'[articolo 2135 cod. civ.](#), ha introdotto l'ulteriore requisito della **prevalenza**, in termini di prodotti utilizzati o di risorse aziendali utilizzate, a seconda dell'attività svolta.

Da un punto di vista **fiscale** alle attività connesse **non** è riconosciuto il **medesimo trattamento**; infatti, affinché l'attività esercitata trovi copertura nel **reddito agrario**, l'[articolo 32 Tuir](#) introduce un'**ulteriore variabile**.

Sono **produttive** di un **reddito agrario** esclusivamente le attività connesse che, oltre a rispettare i requisiti civilisticamente richiesti, sono **ricomprese** in un **decreto** di emanazione **ministeriale**.

L'[articolo 32, comma 3, Tuir](#) prevede che il decreto ministeriale debba essere emanato con **cadenza biennale**, in modo tale, aggiungiamo, da poter "seguire" l'evoluzione dell'agricoltura; infatti, non si può dimenticare come principio cardine è che tali attività siano comunque riconducibili in un contesto di agrarietà, da intendersi anche quale evoluzione della tecnica.

L'**attuale** decreto in vigore è datato **13 febbraio 2015**.

Il dato civilistico prevede, quali attività connesse di prodotto, la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti, fattispecie che vengono riprese anche dall'[articolo 32, Tuir](#). Tuttavia, come confermato dalle [circolari n. 44/E/2002](#) e [n. 44/E/2004](#), **fiscamente è necessario**, per poter parlare di attività connesse produttive di un reddito agrario, che vi sia sempre un passaggio consistente nella **manipolazione o trasformazione**.

Tali considerazioni, si precisa, non valgono nella sola ipotesi in cui l'**imprenditore agricolo** provveda alla **vendita**, ad esempio, dei **propri prodotti**.

Sintetizzando, sono produttive di **reddito agrario** le attività connesse di prodotto, a condizione che rientrino tra quelle individuate con un **decreto ministeriale** (da ultimo vedasi quello del **13 febbraio 2015**), che prevedano, a eccezione dei propri prodotti, una fase di manipolazione e/o trasformazione e che, da ultimo, rispettino il requisito della **prevalenza**.

Tale ultimo requisito consiste nell'**utilizzare** in maniera prevalente i **prodotti** derivanti dalla **propria attività** agricola ex se.

In occasione dell'introduzione del concetto di prevalenza in sostituzione del precedente, che consisteva nella normalità, l'**Agenzia delle entrate**, con le richiamate [circolari n. 44/E/2002](#) e [n. 44/E/2004](#) ha offerto ampi **chiarimenti** che, tuttavia, **non** si ritengono **esaustivi**.

In particolare, nei due documenti di prassi si esplicitano le modalità di verifica del requisito della prevalenza in ragione di prodotti omogenei (parametro quantitativo) o meno (parametro del valore economico) **senza** entrare nel merito di una valutazione in caso di **azienda multiprodotto**.

In altri termini, si ritiene necessario un chiarimento per i casi in cui la **verifica** debba essere eseguita **su più prodotti** e per alcuni di essi non sia rispettata la prevalenza.

Si pensi al caso di un **produttore** di arance e mandarini che acquisti anche da terzi e che, prima della vendita, proceda a una manipolazione o trasformazione.

Nel caso in cui sia rispettato il requisito della **prevalenza** per le arance e **non** per i mandarini, **viene meno in toto il requisito?**

La risposta naturale è **positiva**; tuttavia, se l'eccedenza di arance proprie **espressa in termini economici** copre l'eccesso di mandarini, anch'essi espressi **in termini economici, acquistati da terzi**, la conclusione è sempre la stessa?

Master di specializzazione

**CORSO PRATICO - OPERATIVO PER LA GESTIONE
DELLE AZIENDE AGRICOLE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Alcuni uffici sono come i cimiteri, su ogni porta si potrebbe scrivere: “Qui giace il signor tal dei tali” (Moritz Gottlieb Saphir)

di Procomfort, ufficio comunicazione

Sarà che sono appena passati Halloween e il 2 novembre ma spesso, per chi ci lavora, gli uffici non sono l'ambiente ideale.

Per affrontare una migliore la giornata lavorativa, dopo aver dormito su un letto non adeguato e poi seduto sullo scomodo sedile di un'auto prima di arrivare in ufficio, servirebbe la prospettiva di trovare un ambiente luminoso, pulito, gradevole ma soprattutto adeguato all'utilizzatore.

Chi lavora in ufficio passa circa un terzo della giornata seduto, salvo i tempi di trasferimento, e quindi dovrebbe farlo nelle migliori condizioni.

In attesa di arrivare alla scrivania integrata con il tapis roulant o con la bicicletta da spinning incorporata (non è fantasia, è realtà) intanto cerchiamo di adeguare ciò che utilizziamo abitualmente per migliorare la nostra vita e la nostra salute.

Imbianchiamo l'ambiente, miglioriamo l'illuminazione grazie ai nuovi ed economici sistemi luce a risparmio energetico, utilizziamo purificatori d'aria e deumidifichiamo l'ambiente. Poi passiamo a noi: organizziamo meglio la nostra scrivania, così da permetterci una ottimale gestione delle pratiche e una pulizia costante, e regoliamo la seduta in modo da stare comodi, rilassati e con una postura corretta.

Quando si entra in macchina il guidatore imposta la profondità della seduta, la sua altezza, regola il poggiatesta e l'inclinazione dello schienale. Poi regola anche il volante affinché possa afferrarlo comodamente ma con la dovuta sicurezza.

Anche in ufficio si dovrebbe fare lo stesso: dedicare pochi istanti per adeguare la seduta può essere molto salutare.

Le poltrone COMFORT permettono ogni tipo di regolazione: dalla regolazione dell'altezza dello schienale a quella del sostegno lombare, così da avere un supporto che permetta quella curvatura che rallenta l'appiattimento delle vertebre, all'impostazione dell'altezza o della larghezza dei braccioli, primo punto di sostegno e di appoggio per non affaticare la spina dorsale. Nella poltrona POFIT è possibile, tramite l'esclusiva “APP”, impostare l'avviso di errata postura che evidenzia dove stiamo sforzando il nostro corpo per ottenere una posizione forse

comoda ma non certamente salutare. Ed avvisa anche quando è giunto il momento di fare due passi per riattivare al meglio quella circolazione che, altrimenti, rischierebbe di causarci eventi fastidiosi.

Quando si lavora sarebbe anche corretto, ogni mezz'ora, alzarsi per sgranchirsi gambe e braccia, come prescrivono le normative sulla sicurezza sul posto di lavoro. Se riporrete i cartolari su un ripiano posto ad un'altezza superiore alla vostra testa, farete anche dello stretching, esercizio utile per allungare tutte le vostre membra. Come anche, ad esempio, affrontare un paio di rampe di scale dell'ufficio sia in salita che in discesa.

Per chi lavora, e spesso non riesce a trovare il tempo per fare del vero esercizio fisico in palestra o in piscina, esistono testi che spiegano come aiutare a rafforzare il corpo e a lenire gli eventuali dolori da postura scorretta. Se in palestra il trainer potrà aiutarvi a fare la scheda di esercizi utili, il vostro medico (posturologo, osteopata, ma anche spesso quello di base) vi potrà aiutare valutando sulla vostra reale condizione fisica cosa e quanto fare. Cercate di non fare da soli, potreste fare peggio e creare delle condizioni che nel tempo potrebbero divenire irrecuperabili.



procomfort *presenta* **POFIT**
la prima poltrona al mondo con smart app
che guida l'utente nella configurazione della posizione corretta


procomfort
Official Italian COMFORT distributor
commerciale@procomfort.it
www.procomfort.it
tel. +39 0587 55373